



Forum di
QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA

ISSN 2281-2113

Monitore della Giurisprudenza costituzionale
n. 3/2022

decisioni 207/2022 – 270/2022

Hanno collaborato a questo numero

CORRADO CARUSO (coordinatore), ALBERTO ARCURI, CHIARA BERGONZINI,
PIER FRANCESCO BRESCIANI, LUCIA BUSATTA, MATTEO CALDIRONI, ANTONIO CHIUSOLO,
FRANCESCO CONTE, ANDREA CONTIERI, FABIO CORVAJA, FABRIZIA COVINO, LUCA DI MAJO,
CATERINA DOMENICALI, CATERINA DRIGO, PAOLO GIOVARRUSCIO, YLENIA GUERRA,
RICCARDO MAZZA, FRANCESCO MEDICO, MARTA MORVILLO, MICOL PIGNATARO,
STEFANO ROSSI, BEATRICE SBORO, ENRICO VERDOLINI, ANNA CAMILLA VISCONTI

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod. strada, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. [L. Di Majo]

LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE NON INVADE LA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI «ORDINAMENTO CIVILE» E NON IMPLICA, NECESSARIAMENTE, UN *VULNUS* AL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.: LA CORTE COSTITUZIONALE “SALVA” LA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.

**Corte cost., sent. 23 novembre – 22 dicembre 2022, n. 267, Pres. de Pretis,
*Red. Antonini***

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[artt. 5, co. 9 e 10; 18, della legge Regione Valle d’Aosta n. 35/2021]

(artt. 97, co. 2; 117, co. 2, lett. *l*, Cost.; e art. 2, lett. *a* e *b*, dello Statuto speciale Regione Valle d’Aosta)

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 9 e 10, e dell’art. 18 della legge regionale n. 35/2021, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», per contrasto con gli artt. 97 e 117, co. 2, lett. *l*), della Costituzione e con l’art. 2, lett. *a*) e *b*), dello Statuto speciale Regione Valle d’Aosta.

Va, innanzitutto, precisato che, a fronte dell’intervenuta abrogazione dell’art. 18 della legge regionale, la Corte ha disposto lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della discussione del giudizio avente a oggetto il citato art. 18 l.r., sicché le sole questioni di legittimità costituzionale esaminate dalla Corte sono quelle vertenti sui commi 9 e 10 dell’art. 5, l.r.

Le disposizioni censurate dispongono una proroga della validità delle graduatorie dei concorsi banditi per l’assunzione a tempo indeterminato, rispettivamente, di centralinisti dell’emergenza e dell’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Quanto ai parametri costituzionali invocati, le doglianze della parte ricorrente si appuntano sulla violazione dell’art. 97, co. 2, Cost. sotto il profilo della

perdurante professionalità dei candidati beneficiari della proroga e, dunque, del buon andamento dell'amministrazione regionale e dell'art. 117, co. 2, lett. *l*), Cost. in relazione alla materia dell'«ordinamento civile».

Delle questioni sollevate, la Corte costituzionale ritiene di esaminare dapprima quella relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni, sottolineando che – coerentemente alla propria consolidata giurisprudenza – la materia «ordinamento civile» non include i provvedimenti legislativi relativi alla *fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro*, i quali sono, viceversa, da ricondursi alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa del personale, di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. (*ex plurimis*, sent. n. 84/2022 e n. 42/2021). In tale prospettiva, la circostanza (valorizzata dalla parte ricorrente) che i candidati beneficiari della proroga possano nel corso del rapporto di lavoro così instaurato, fruire della mobilità costituisce «una conseguenza del tutto mediata e indiretta dell'intervento normativo regionale, come tale insignificante ai fini in esame» (*Cons. in dir.*, p.to 6.2.1).

Dalla dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, co. 2, lett. *l*), Cost. deriva il rigetto anche della ulteriore censura prospettata in riferimento all'art. 2, lett. *a*) e *b*), dello Statuto regionale, poiché, in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. n. 3/2001, la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale spetta anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto forma di autonomia più ampia di quella primaria attribuitale dall'art. 2 dello Statuto speciale.

Quanto all'ulteriore motivo di gravame, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 9, della legge regionale in riferimento all'art. 97, co. 2, Cost. alla luce di quello che è stato l'evolvere del quadro normativo e giurisprudenziale (a livello anche statale).

La Corte sottolinea, infatti, che lo scorrimento delle graduatorie – che non si pone, in se stesso, quale deroga al principio dell'accesso per pubblico concorso – ha, nel tempo, perso il carattere dell'eccezionalità per divenire, sovente, una soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi, la quale richiede, purtuttavia, di talune cautele al fine di non compromettere la professionalità ed il buon andamento della P.A. In tale prospettiva, la Corte dapprima pone in evidenza come detta “soluzione alternativa” possa, a certe condizioni, rivelarsi funzionale al principio del buon andamento, nella misura in cui può variamente consentire di fronteggiare in modo tempestivo ad esigenze sopravvenute e di contenere la spesa pubblica connessa all'espletamento delle procedure concorsuali, per poi soffermarsi sulle specifiche “prudenze” che si rendono necessarie. Da tale angolazione, la Corte ha specificato che i rischi sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione possono derivare da plurimi fattori, quali il mutamento del contenuto professionale delle mansioni, la

sopraggiunta non attendibilità (*rectius*, attualità) della valutazione dell' idoneità e qualificazione professionale *illo tempore* effettuata, in ragione, in ultima istanza, del tempo trascorso (cfr. sent. n. 126/2020); è a tal fine che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato l'esigenza di contenere i termini temporali di efficacia delle graduatorie entro limiti ragionevoli. Sul punto, inoltre, il Giudice delle leggi non manca di segnalare come lo stesso legislatore statale abbia disposto la proroga (per un periodo, invero, piuttosto, significativo, pari a quasi nove anni) di graduatorie precedenti, sebbene con la previsione di talune significative cautele.

Quanto asserito trova specifica applicazione e declinazione con riferimento a quanto disposto dalla disposizione regionale censurata. L'art. 5, co. 9, della l.r. n. 35/2021, infatti, dispone una proroga (sino al 31 dicembre 2022) di una graduatoria concorsuale approvata del 2017 per l'assunzione di dodici operatori specializzati nel profilo di centralinista dell'emergenza, dovendosi valorizzare la perdurante attualità della condizione (di cui al bando originario) che subordina l'utilizzabilità della graduatoria in questione per la copertura degli altri posti di centralinista alla frequenza di un apposito corso di formazione e, quindi, al superamento di un esame finale. Se ne ricava che la disposizione impugnata non si pone in contrasto con l'art. 97, co. 2, Cost, sotto il profilo della perdurante attualità delle capacità professionali del personale da assumere e ciò sia in forza della *non trascurabile, ma comunque ragionevole* estensione temporale complessiva e della tipologia di posizione professionale (il centralinista dell'emergenza), la quale non richiede lo svolgimento di mansioni di elevata professionalità e soggette a rapida obsolescenza.

Alle medesime conclusioni giunge la Corte costituzionale con riguardo alla proroga disposta dall'art. 5, co. 10 della legge regionale.

Nonostante la proroga disposta ai fini dell'assunzione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco sia connotata da un'estensione temporale decisamente più significativa (in quanto riguardante graduatorie potenzialmente risalenti al dicembre 2013), il Giudice delle leggi ritiene di valorizzare le specificità della situazione che, in via di fatto e di diritto, hanno caratterizzato la suddetta proroga di un anno disposta dalla disposizione censurata, con particolare riguardo all'urgente fabbisogno di personale, come aggravatosi per effetto della

sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali e delle assunzioni nel periodo pandemico, ed alle cautele previste ai fini dell'utilizzabilità delle graduatorie. In tale ultima prospettiva rileva il fatto che la possibilità di attingere da graduatorie pregresse sia condizionata al previo superamento di un corso organizzato tramite la Scuola regionale antincendi, l'ammissione al quale è, tra l'altro, a sua volta subordinata ad una verifica dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni. Pertanto, la Corte ritiene che l'ampio arco temporale di efficacia delle graduatorie sia

sufficientemente controbilanciato dalle specifiche cautele previste, sì da escludere la compromissione del principio del buon andamento.

In definitiva, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta n. 35/2021. [A.C. Visconti]

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI SU TEMPISTICA
E MODALITÀ DI RIPIANO DEL DISAVANZO:
ILLEGITTIMA L'INTERA LEGGE DI BILANCIO REGIONALE
(MOLISE)**

Corte cost., sent. 1 dicembre – 23 dicembre 2022, n. 268, Pres. Sciarra, red.
Buscema

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

[Legge della Regione Molise 30/12/2020, n. 17, e, in particolare, della Tabella 1 contenuta nell'Allegato 30 alla medesima legge, e della legge della Regione Molise 04/05/2021, n. 3, e, in particolare, delle Tabelle contenute nella Nota integrativa (Allegato 16), di cui all'art. 2, c. 1°, lett. p), della medesima legge]

(art. 117, co. 2, lett. e), Cost, in relazione al d. lgs. n. 118/2011, art. 42, co. 12 e 14, e Allegato 4/2, principi contabili applicati di cui ai p.ti 9.2.26 e 9.2.28)

La Corte costituzionale, su ricorso statale, prosegue nell'operazione di verifica dello scrupoloso rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 – in particolare sulla determinazione del risultato di amministrazione con specifico riferimento ai disavanzi – la cui violazione comporta, nel caso di specie, **l'illegittimità costituzionale dell'intera legge di bilancio 2021-2023 della Regione Molise.**

La decisione deriva dalla **combinazione tra errata contabilizzazione delle quote di ripiano del disavanzo e approvazione tardiva dei rendiconti** (a causa della quale lo *ius superveniens* regionale non comporta cessazione della materia del contendere: v. p.to 3.1 *Diritto*).

Rinviando per i dettagli alla motivazione, i ricorsi erano due. Il primo, riferito alla legge regionale di approvazione del rendiconto 2019, evidenziava che dai dati della Tabella 1 della medesima legge risultava l'errata applicazione delle quote del disavanzo 2019; errore protratto nel tempo a causa del già richiamato ritardo

Monitore della Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2022

In copertina:

Giovanni Paolo Pannini, *Piazza del Quirinale*, dopo il 1732, Roma, Palazzo del Quirinale